

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Banca d'Italia-Consob: disposizioni per Società di Investimento Semplice

In data 30 aprile 2020 Consob e Banca d'Italia hanno sottoposto a pubblica consultazione le bozze di Orientamenti di Vigilanza in materia di Società di investimento semplice - SiS ([documento integrale](#)).

Si ricorda che le SiS sono una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativo italiano di tipo chiuso costituito in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (SICAF), introdotte dall'art. 27, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) nell'art. I, co. I, lett. i-quater), Testo unico della finanza-TUF.

In particolare, la SiS è il fondo di investimento alternativo (FIA) italiano costituito in forma di SICAF che gestisce il proprio patrimonio, il cui patrimonio netto non eccede i 25 milioni di euro, avente come oggetto esclusivo dell'attività l'investimento diretto del patrimonio

raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, che non ricorre alla leva finanziaria e che dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A.

Gli Orientamenti di Vigilanza in consultazione tengono conto della natura della clientela (investitori professionali o retail) a cui la SiS si rivolge e riguardano il sistema di governo e di controllo, le previsioni prudenziali (inclusa la stipula di un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta), il processo decisionale, trattazione dei reclami e conflitti di interesse e la procedura applicabile in caso di superamento non temporaneo del limite di patrimonio netto dell'art. I, co. I, lett. i-quater), TUF.

In tema di sistema di gestione dei rischi e di controllo interno (SGRC), si evidenzia che le SiS dovrebbero dotarsi di un sistema proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale ed operativa e che, in generale, le Autorità ritengono adeguato un assetto del SGRC analogo a quello previsto per i gestori sotto soglia.

Si ricorda, infine, che gli Orientamenti di vigilanza non sono obbligatori e che le SiS possono comunicare alla Banca d'Italia in fase di autorizzazione e, successivamente, alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito dell'informativa resa su base periodica tramite la relazione sulla struttura organizzativa, l'intenzione di adottare misure diverse da quelle indicate negli Orientamenti per rispettare la disciplina loro applicabile.

La consultazione terminerà in data **29 luglio 2020**.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it

Webinar Eddystone Covid-19, Reati Tributari e 231 - 14 maggio 2020

Il giorno **14 maggio 2020** si terrà il webinar gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori che adottano il Modello 231 avente ad oggetto "Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231: Come aggiornare i Modelli e i Protocolli 231".

Il webinar si terrà dalle 10:00 alle 12:00 (apertura collegamento ore 9:45).

L'iscrizione può essere effettuata inviando una e-mail all'indirizzo di posta: direzione@eddystone.it

Sarà nostra cura comunicare le istruzioni per il collegamento.

[Registrati al Webinar](#)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**Banca d'Italia
raccomanda agli
intermediari britannici
che intendono
continuare ad operare
in Italia dopo il
31 dicembre 2020
di presentare le relative
istanze il prima possibile**

Brexit: istruzioni di Banca d'Italia agli intermediari del Regno Unito

In data 30 aprile 2020 Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione in inglese ([documento integrale](#)) relativa al regime giuridico cui saranno soggetti gli intermediari britannici operanti in Italia dopo il termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020, salvo proroghe) previsto nell'accordo di recesso del Regno Unito dalla UE del 31 gennaio 2020.

Banca d'Italia precisa che al termine del periodo di transizione, la legislazione dell'UE cesserà di essere applicata al Regno Unito, il quale sarà qualificato come "Paese terzo". Ecco le conseguenze:

1) le banche e gli IMEL che attualmente operano in Italia attraverso una filiale (branch) e che intendono continuare ad operare in Italia come imprese di Paesi Terzi possono continuare ad operare, dopo la fine del periodo di transizione, soltanto previa acquisizione della relativa licenza prima della fine del predetto periodo

2) le banche che intendono prestare i "servizi di investimento" nei confronti di soggetti diversi delle controparti qualificate e dei clienti professionali, ossia verso i clienti al dettaglio dovranno necessariamente istituire una filiale (branch) in Italia;

3) gli IMEL del Regno Unito che attualmente operano in regime di libera prestazione di servizi o attraverso una rete di agenti, gli istituti di pagamento e le società di gestione patrimoniale sono tenuti a cessare la propria operatività in Italia al termine del periodo di transizione oppure a trasferire le loro attività ad un intermediario autorizzato ad operare in Italia.

4) Devono cessare l'attività entro la fine del periodo di transizione:

- banche del Regno Unito e gli IMEL non autorizzati prima della fine del periodo di transizione

- banche del Regno Unito che forniscono servizi di investimento su base transfrontaliera a clienti al dettaglio, diversi dalle controparti qualificate e ai clienti professionali

- banche del Regno Unito e gli IMEL che non intendono continuare ad operare in Italia come imprese di Paesi Terzi.

Di conseguenza, gli intermediari che intendono continuare ad operare in Italia devono

- acquisire una licenza come impresa di un Paese Terzo oppure,

- trasferire le loro attività italiane ad un intermediario italiano (esistente o di nuova costituzione) oppure,

- trasferire le loro attività italiane ad un intermediario finanziario dell'UE "munito di passaporto" in Italia.

Pertanto al fine di assicurare la continuità dei servizi alla clientela italiana, Banca d'Italia raccomanda ai soggetti che intendono continuare ad operare in Italia di presentare le relative istanze il prima possibile, tenendo conto della durata delle procedure di autorizzazione e della normativa sulle procedure amministrative.

Infatti se la domanda non viene presentata tempestivamente, gli intermediari devono essere pronti a garantire la chiusura di tutte le attività entro la fine del periodo di transizione.

In questo ambito Eddystone assiste gli intermediari britannici attualmente operanti in Italia che intendono continuare ad operare in Italia, sia come impresa di paesi terzi, sia trasferendo la propria attività ad un intermediario italiano di nuova costituzione, a presentare l'istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUl
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUl del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



Antiriciclaggio: indicazioni UIF per prevenire gli illeciti durante l'epidemia

In data 16 aprile 2020, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha emanato la comunicazione "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19" ([documento integrale](#)).

In tale comunicazione vengono evidenziati alcuni aspetti cui gli intermediari, i professionisti, gli altri operatori qualificati e le Pubbliche amministrazioni, soggetti agli obblighi antiriciclaggio devono prestare attenzione al fine di agevolare una collaborazione attiva in quanto l'attuale emergenza sanitaria espone il sistema economico-finanziario a molteplici rischi di comportamenti illeciti.

Tra questi è opportuno citare i pericoli di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale. L'indebolimento dal punto di vista economico delle famiglie e delle imprese accresce inoltre i rischi di usura e può facilitare l'acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali. Gli interventi pubblici a sostegno della liquidità possono determinare tentativi di sviamento ed appropriazione, anche mediante condotte collusive. Infine il mutamento improvviso delle coordinate di relazione socia-

le aumenta l'esposizione di larghe fasce della popolazione al rischio di azioni illegali, realizzate anche *on line*. Una particolare attenzione deve essere perciò riposta verso:

- i rapporti intrattenuti con le aziende che operano nei settori della sanità ovvero in settori attigui;
- i finanziamenti erogati, con garanzie, dallo Stato, sia in sede di istruttoria che in fase di utilizzo dei fondi;
- le attività a distanza, in particolare *on line*.

La comunicazione in oggetto deve essere portata a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni e devono essere diffuse istruzioni mirate al fine di assicurare un'efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.

La UIF sottolinea, poi, che in questo contesto è fondamentale agire in maniera coesa affinché gli interventi pubblici possano raggiungere gli obiettivi prefissati, sostenendo in modo effettivo le persone e le imprese in difficoltà. Devono, inoltre, essere previsti i possibili effetti distorsi-

vi e preservata l'integrità dell'economia legale.

Il sistema di prevenzione del riciclaggio rappresenta uno strumento efficace in quanto interviene in modo tempestivo sulle operazioni in corso e non solo *ex post* ad ausilio della repressione dei reati. Ai soggetti obbligati viene di calibrare i propri presidi antiriciclaggio nella maniera più efficace per supportare in modo adeguato il dispiegarsi dell'intervento di sostegno. Essi sono tenuti ad intercettare e comunicare tempestivamente all'UIF, ai sensi degli artt. 10 e 35 del D. Lgs. 231/2007, tutte le situazioni sospette al fine di consentire l'attivazione dei meccanismi di approfondimento e d'indagine. Inoltre in caso di attività che riguardano più soggetti obbligati è importante che sia assicurata la condivisione delle informazioni.

Infine, la UIF ricorda che per favorire una pronta individuazione dei contesti relativi alle casistiche oggetto della presente comunicazione, è opportuno richiamare espressamente la connessione con l'emergenza COVID-19 nei campi descrittivi della segnalazione.

"Come prevenire fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'attuale emergenza epidemologica"



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Banca d'Italia: come aggiornare il resoconto ICAAP/ILAAP

In data 22 aprile 2020 Banca d'Italia ha inviato una Comunicazione alle banche, alle SIM ed agli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB, con la quale fornisce alcune indicazioni circa gli adempimenti in materia di ICAAP ("Internal Capital Adequacy Assessment Process"), di ILAAP ("Internal Liquidity Adequacy Assessment Process") e i piani di risanamento, tenuto conto della attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19. (documento integrale)

Tali adempimenti erano stati già prorogati di 60 giorni con il provvedimento del 20 marzo 2020 dalla stessa Autorità al fine di agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari.

In particolare, con la nuova comunicazione Banca d'Italia chiarisce che i resoconti ICAAP ed ILAAP devono essere inviati entro il **30 giugno 2020**.

Inoltre, viene precisato che gli intermediari di classe 1 e 2 dovranno aggiornare i capitoli, di seguito riportati, dei resoconti alla luce della situazione legata al COVID-19:

- per quanto riguarda l'ICAAP: dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale; piano strategico e budget annuali; fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale; esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, *stress testing*, componenti, stima e allocazione del capitale interno;

- per quanto riguarda l'ILAAP: fonti ordinarie e straordinarie di reperimento della liquidità; riserve di liquidità e gestione delle garanzie reali (*collaterale*); prove di *stress*; fonti di finanziamento a medio e lungo termine; informazioni sul piano di emergenza (*contingency funding and recovery plan*).

Tuttavia, l'aggiornamento dei resoconti per gli intermediari di classe 3 rimane facoltativo.

Infine, la comunicazione specifica che tutti gli intermediari dovranno compilare ed inviare entro il **30 giugno 2020** il template allegato fornendo delle stime coerenti con quelle incluse nei resoconti, tramite e-mail all'indirizzo indicato e tramite PEC all'unità di vigilanza competente per l'intermediario.



Banca d'Italia
COVID 19
Misure in materia di segnalazioni di vigilanza

MEF:
pubblicato il Documento
di Economia e Finanza
(DEF) 2020

Scheda di approfondimento per gli abbonati: "Antiriciclaggio: disposizioni di Banca d'Italia sulla conservazione dei dati"

ESMA
Fattori ESG:
proposte di
standard informativi



KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE DI RIFORMA A VENTI ANNI DAL D. LGS. 231/2001

CALL FOR PAPER

La rivista [Giurisprudenza Penale](#), in collaborazione con il Gruppo 24 Ore e con il patrocinio e la collaborazione delle principali Università italiane, promuove la call for papers finalizzata ad approfondire il tema della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I contributi – che verranno selezionati da un **Comitato Scientifico** composto da esponenti del mondo dell'accademia, della magistratura e delle professioni (**a cui partecipa anche Guido Pavan, partner Eddystone**) – formeranno oggetto di un fascicolo speciale monotematico e verranno presentati e discussi nell'ambito di un ciclo di convegni dedicati ai venti anni dal D. Lgs. 231/2001.

Lo scopo della call for papers è quello di approfondire le principali questioni interpretative che si sono poste all'attenzione dell'interprete nonché le possibili prospettive di riforma del D. Lgs. 231/2001.

Coloro i quali intendano partecipare alla selezione dovranno inviare, entro e non oltre il **7 giugno 2020**, un abstract del proprio contributo, di lunghezza non superiore alle 3.000 battute (spazi inclusi), al seguente indirizzo e-mail:
callforpapers@giurisprudenzapenale.com

Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231 Come aggiornare i Modelli e i Protocolli 231

Partecipazione libera fino ad esaurimento posti.
L'iscrizione può essere effettuata inviando una
email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al webinar](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

Saluti e introduzione

Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

Rischio biologico, Sicurezza sul lavoro e Modello 231

Mariagrazia Pellerino (Avvocato in Torino)

Covid-19: il ruolo dell'Organismo di Vigilanza 231

Ascensionato R. Carnà (Dottore Commercialista)

L'inserimento dei Reati Tributari nel catalogo dei reati presupposto 231

Marco Morabito (Lexiura, Avvocato in Milano)

La revisione dei Modelli organizzativi per prevenire il compimento dei reati tributari

Guido Pavan e Arianna Locati (Eddystone)

INFORMAZIONI E LOCATION

14 maggio 2020 dalle 10:00 alle 12:00

Apertura collegamento ore 9:45

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it

Sarà nostra cura comunicare le istruzioni per il collegamento.



**SOFTWARE
AUTOVALUTAZIONE
RISCHIO RICICLAGGIO**

Per Banche, SIM, SGR e Intermediari Finanziari

EDDYSTONE

JARVIS

JARVIS

Software per l'Autovalutazione del Rischio Riciclaggio

JARVIS è un applicativo per svolgere l'esercizio dell'autovalutazione del rischio riciclaggio degli intermediari previsto dall'art. 15 d.lgs. 231/2007 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio *

- ✓ Per banche, SIM, SGR, Società fiduciarie, IF 106 TUB, IP e IMEL
- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Sicurezza nell'archiviazione dei dati
- ✓ Calcolo automatico del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo
- ✓ Personalizzazione dei parametri

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

* Conforme al Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019